

IN MERITO ALLA TUTELA DEI SENTIMENTI RELIGIOSI E DELLA DIGNITÀ INDIVIDUALE DEI CREDENTI*

di Igor' Vladislavovič Ponkin

Abstract. *L'articolo è dedicato al problema dell'attività estremista, ossia dell'affronto alla dignità umana dei cittadini mediante un particolare atteggiamento nei confronti della loro religione o nazionalità, con l'offesa dei loro sentimenti religiosi o nazionali.*

SOMMARIO: 0. Premessa – 1. Sulle recenti modifiche alla legislazione russa riguardanti la tutela del sentimento religioso dei credenti e della loro dignità individuale in relazione alla religione professata. – 2. Esperienze estere di tutela giuridico-penale dei sentimenti religiosi dei credenti e della loro dignità individuale in relazione alla religione professata. – 3. La posizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di protezione del sentimento religioso dei credenti e della loro dignità individuale in relazione alla religione professata. – 3.1. Il riconoscimento, la tutela e la protezione della dignità umana individuale e collettiva dei credenti e del loro sentimento religioso come base giuridica per l'analisi di casi di offesa del sentimento religioso e della dignità umana. – 3.2. Termini di legittimità e validità legale degli atti dello Stato che limitano od ostacolano l'espressione di un'opinione (o altre forme di autoespressione), al fine di proteggere la dignità umana dei credenti. – 3.3. I margini di valutazione degli stati in casi di offesa nei confronti del sentimento religioso dei credenti.

0. Premessa.

Uno degli aspetti della problematica, di dimensioni globali, dell'attività estremista è l'offesa della dignità umana dei cittadini che si manifesta in un particolare atteggiamento nei confronti della loro religione o nazionalità, con la lesione dei loro sentimenti religiosi o nazionali.

Negli ultimi anni, in Russia e in altri paesi del mondo, si registra la tendenza all'aumento del numero di casi di incitamento all'odio religioso e di mortificazione della dignità umana dei cittadini per motivi inerenti la religione.

Dal punto di vista della legge e dello Stato, oggetto di tale aggressione criminale non è affatto Dio – come talvolta cercano di affermare i difensori degli estremisti, appellandosi al fatto che si tratti di una questione teologica, come tale non suscettibile di divenire oggetto di un procedimento giudiziario –, bensì è costituito dai diritti, dalle libertà e dagli interessi legittimi, dalla dignità umana e dal sentimento religioso dei

* Traduzione in lingua italiana a cura dello stesso Autore.

singoli credenti, così come dall'interesse pubblico della società e dello Stato alla tutela e alla protezione della dignità individuale dei credenti.

La protezione del sentimento religioso dei credenti, e della loro dignità individuale in relazione alla religione professata, è oggi una delle questioni giuridiche più complesse. Tale tutela è resa particolarmente difficile anche dall'estrema difficoltà di coordinare in modo ottimale la libertà religiosa con la libertà di autoespressione e con la libertà di parola.

La redazione di serie conclusioni in merito ai procedimenti giudiziari aventi a oggetto l'offesa del sentimento religioso dei credenti è, inoltre, estremamente complicata e richiede il parere di esperti con un'altissima qualificazione.

1. Sulle recenti modifiche alla legislazione russa riguardanti la tutela del sentimento religioso dei credenti e della loro dignità individuale in relazione alla religione professata.

Con la Legge Federale del 29.06.2013 № 136-FZ, sono state apportate modifiche essenziali all'Articolo 148 del Codice Penale della Federazione Russa (denominazione precedente: "Delitti contro l'esercizio del diritto alla libertà di coscienza e di religione", denominazione attuale: "Violazione del diritto alla libertà di coscienza e di religione"), in vigore dal 1 Luglio 2013.

Attualmente, l'Articolo 148 del Codice Penale della Federazione Russa così recita:

"1. Le azioni pubbliche che esprimano chiara mancanza di rispetto per la società e siano compiute allo scopo di insultare il sentimento religioso dei credenti:

sono punibili con una multa fino a trecentomila rubli, oppure pari all'importo dello stipendio o di altri redditi dell'accusato per un periodo massimo di due anni, oppure con i lavori obbligatori fino a duecentoquaranta ore, oppure con i lavori forzati fino a un anno, oppure con la reclusione per lo stesso periodo di tempo.

2. Gli atti previsti nella prima parte del presente Articolo, commessi in luoghi appositamente destinati alla funzione religiosa, nonché ad altri riti e cerimonie religiose,

sono punibili con una multa fino a cinquecentomila rubli, oppure pari all'importo dello stipendio o di altri redditi dell'accusato per un periodo massimo di tre anni, oppure con i lavori obbligatori fino a quattrocentottanta ore, oppure con i lavori forzati fino a tre anni, o di reclusione per lo stesso termine con o senza restrizione della libertà per un anno.

3. L'impedimento illegittimo dell'attività di organizzazioni religiose o dello svolgimento di funzioni religiose e di altri riti religiosi e cerimonie

è punibile con una multa di un importo fino a trecentomila rubli o pari all'importo dello stipendio o di altri redditi dell'accusato per un periodo massimo di due anni, oppure con i lavori obbligatori fino a trecentosessanta ore, oppure con i lavori correzionali per un anno, oppure con l'arresto fino a tre mesi.

4. Gli atti, previsti nella terza parte del presente Articolo, commessi:

a) da una persona che utilizza la sua posizione d'ufficio;

b) applicando la violenza o minacciandone l'applicazione,

sono punibili con una multa di un importo fino a duecentomila rubli o pari all'importo dello stipendio o di altri redditi dell'accusato per un periodo massimo di un anno, oppure con i lavori obbligatori fino a quattrocentottanta ore, o con i lavori correzionali fino a due anni, oppure con i lavori coercitivi fino a un anno, oppure di reclusione per lo stesso periodo con interdizione dal diritto di occupare determinate posizioni o svolgere determinate attività fino a due anni".

Il capitolo del Codice Penale della Federazione Russa dedicato alla repressione delle offese ai sentimenti religiosi e dell'umiliazione della dignità umana dei cittadini per motivi di religione, e alla repressione dell'incitamento all'odio religioso e all'ostilità, include, oltre all'Articolo 148, anche gli Articoli 282 e 213.

Articolo 213 "Teppismo":

"1. Il teppismo, ovvero una grave violazione dell'ordine pubblico che esprime la chiara mancanza di rispetto per la società, commesso:

a) con l'applicazione di armi od oggetti utilizzati come armi;

b) per motivi di odio politico, ideologico, razziale, etnico e religioso oppure per motivi di odio od ostilità nei confronti di qualsiasi gruppo sociale,

è punibile con una multa di un importo da trecentomila a cinquecentomila rubli o pari all'importo dello stipendio o di altri redditi dell'accusato per un periodo da due a tre anni, oppure con i lavori obbligatori fino a quattrocentottanta ore, oppure con i lavori correzionali da uno a due anni, oppure con i lavori coercitivi fino a cinque anni, oppure con la reclusione per lo stesso periodo di tempo.

2. La stessa azione, commessa da un gruppo di persone previo accordo, o da un gruppo organizzato, oppure connessa con la resistenza a un rappresentante dell'autorità o a qualsiasi altra persona che agisca per la tutela dell'ordine pubblico o per la repressione di una violazione dell'ordine pubblico,

è punibile con una multa di un importo da cinquecentomila a un milione di rubli o pari all'importo dello stipendio o di altri redditi dell'accusato da tre a quattro anni, oppure con i lavori coercitivi fino a cinque anni, oppure con la reclusione fino a sette anni."

Proprio in applicazione di questa norma sono stati condannati nel 2012 tre membri del gruppo "Pussy Riot" per l'azione estremista nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca¹.

L'Articolo 282 "Incitamento all'odio oppure all'ostilità, così come l'umiliazione della dignità umana" stabilisce che:

"1. Azioni finalizzate all'incitamento all'odio oppure all'ostilità, così come all'umiliazione della dignità di un uomo o di un gruppo di persone per motivi di sesso, razza, nazionalità, lingua, origine, atteggiamento verso la religione, così come di affiliazione a un gruppo sociale, commesse pubblicamente o con impiego dei mass media,

sono punibili con una multa di un importo da centomila a trecentomila rubli oppure pari all'importo dello stipendio o di altri redditi dell'accusato da uno a due anni, oppure con l'interdizione del diritto a occupare determinate posizioni o esercitare determinate attività fino a

¹ Vedi Ponkine I.V., Abramènkova V.V., Troytsky V.J., Haine religieuse: l'action "pank - Te Deum" du groupe "Pussy Riot" 21 Février 2012 dans les locaux de la Cathédrale du Christ-Sauveur de l'Église Chrétienne Orthodoxe Russe, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 4 febbraio 2013, n. 4.

tre anni, oppure con i lavori obbligatori fino a trecentosessanta ore, oppure con i lavori correzionali fino a un anno, oppure con i lavori coercitivi fino a due anni, oppure con la reclusione per lo stesso periodo.

2. Le stesse azioni, commesse:

a) applicando la violenza o minacciandone l'applicazione;

b) da una persona che utilizzi la sua posizione d'ufficio;

c) da un gruppo organizzato,

sono punibili con una multa di un importo da centomila a cinquecentomila rubli oppure pari all'importo dello stipendio o di altri redditi dell'accusato da uno a tre anni, oppure con l'interdizione dal diritto di occupare determinate posizioni o esercitare determinate attività fino a cinque anni, oppure con i lavori obbligatori fino a quattrocentottanta ore, oppure con i lavori correzionali da uno a due anni, oppure con i lavori coercitivi fino a cinque anni, oppure con la reclusione per lo stesso periodo di tempo."

Per effetto di questo articolo sono stati condannati nel 2005 e nel 2010 gli organizzatori di mostre estremiste nel Museo Sakharov di Mosca².

È opportuno menzionare anche l'articolo 5.26 "Violazione della normativa in materia di libertà di coscienza, di libertà di religione e di associazione religiosa" del Codice della Federazione Russa sugli illeciti amministrativi:

"1. L'impedimento all'esercizio del diritto alla libertà di coscienza e alla libertà di religione, compreso l'impedimento all'adozione di credenze religiose o di altre convinzioni, oppure al rifiuto delle stesse, all'ingresso in un'associazione religiosa o all'uscita dalla stessa,

è punibile con una sanzione amministrativa: per i cittadini per un importo da diecimila a trentamila rubli; per i funzionari da cinquantamila a centomila rubli.

2. La profanazione intenzionale pubblica di letteratura religiosa o teologica, di oggetti di venerazione religiosa, di segni o emblemi del simbolismo ideologico e degli attributi, oppure il danneggiamento o la distruzione degli stessi,

è punibile con una sanzione amministrativa: per i cittadini per un importo da trentamila a cinquantamila rubli o con i lavori obbligatori fino a centoventi ore; per i funzionari da centomila a duecentomila rubli".

Sin dalla fase dei lavori legislativi nei mesi di aprile-giugno del 2013, e, in seguito, dopo la pubblicazione del testo riformato (ci riferiamo alle modifiche all'articolo 148 del Codice Penale della Federazione Russa), la stampa liberale ha fornito una valutazione estremamente negativa del progetto di legge riguardante la tutela del sentimento religioso dei credenti, ritenendo che tale norma fosse antidemocratica e finalizzata a limitare la libertà di parola e la libertà di autoespressione.

Anche i citati articoli 213 e 282 del Codice Penale della Federazione Russa sono stati sottoposti alle medesime accuse, e sistematicamente criticati da parte della stampa liberale.

² Vedi *Ponkin I.V.*, Il verdetto del caso della mostra "Forbidden Art - 2006". Analisi delle posizioni giuridiche di accusa e difesa, in *Giornale del Patriarcato di Mosca*, 2011, n. 1, p. 67-71.

Ciò premesso, è necessario volgere lo sguardo al panorama normativo estero, per analizzare più da vicino come il diritto penale di altri paesi democratici nel mondo protegga il sentimento religioso e la dignità individuale dei credenti.

Quest'analisi è interessante perché consente di confrontare la differente descrizione delle condotte oggetto di repressione penale e la severità delle pene previste per tali azioni.

2. Esperienze estere di tutela giuridico-penale dei sentimenti religiosi dei credenti e della loro dignità individuale in relazione alla religione professata.

La legislazione di molti paesi democratici nel mondo contiene una serie di disposizioni a tutela giuridico-penale dei sentimenti religiosi dei credenti. Portiamo alcuni esempi tratti dalla legislazione di 16 paesi: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Germania, Danimarca, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Finlandia, Svizzera, Svezia, Giappone.

Parte 1 dell'articolo 469 AA "Sequestro e distruzione di documenti contenenti calunnia", Legge Penale dello Stato di Victoria (Australia) № 6231 del 1958 ³:

"In caso di condanna di una persona per:

a) la pubblicazione di libello blasfemo; oppure

b) la pubblicazione di libello sedizioso

Il tribunale che ha comminato tale condanna ha il diritto di decidere il ritiro e la distruzione di qualunque documento, la cui esistenza e il cui contenuto calunnioso sia stato comprovato, o del quale sia stata comprovata la stesura o la pubblicazione in violazione di detto Articolo".

Articolo 56 "Impedimento a un ministro del culto di compiere le proprie funzioni", Legge Penale dello Stato del Nuovo Galles del Sud (Australia) № 40 del 1900 ⁴:

"Chiunque,

con le minacce o con l'uso della forza, impedisca oppure cerchi di impedire a un ministro del culto, oppure ad altre persone autorizzate all'esercizio di tale attività, di compiere atti liturgici presso i luoghi destinati al culto religioso, oppure di compiere i loro atti di sepoltura legale del defunto presso i luoghi di sepoltura,

oppure

aggredisca o applichi la violenza verso un ministro del culto che sta compiendo oppure ha intenzione di compiere uno degli atti di cui sopra,

è soggetto a un provvedimento punitivo sotto forma di reclusione per 2 anni".

³ [Crimes Act 1958.](#)

⁴ [Crimes Act № 40 of 1900.](#)

Articolo 574. “Persecuzione penale per la bestemmia ereticale” del Codice Penale dello Stato del Nuovo Galles del Sud (Australia) №40 del 1900:

“Nessuno può essere rinviato a giudizio penale in relazione alla diffusione, sia in forma verbale, sia in altra forma, di parole oppure di materiali ritenuti al pari di una bestemmia, se tali materiali sono accompagnati da una spiegazione e da una motivazione e se tale diffusione viene effettuata senza scopo di ridicolo o insulto, di violare la pubblica decenza e di cercare di violare in qualche modo la pace”.

Parte 1 dell’Articolo 119 “Blasfemia”, Codice Penale dello Stato di Tasmania (Australia) № 69 del 1924⁵:

“Chiunque, mediante la manifestazione orale o in forma scritta, divulghi intenzionalmente la diffamazione sacrilega è colpevole di un reato”.

Articolo 120 “Intervento nelle mansioni di un ministro del culto” del Codice Penale dello Stato di Tasmania (Australia) № 69 del 1924:

“Chiunque,

a) con le minacce o con la violenza impedisca, oppure ostacoli, a un ministro del culto il legittimo adempimento delle sue mansioni presso un luogo destinato al culto, oppure l’adempimento delle sue competenze riferite alla sepoltura legale del defunto presso il cimitero o altro luogo di sepoltura; oppure

b) applicando una qualsiasi procedura civile o con il pretesto di una qualsiasi procedura civile, arresti un ministro del culto nell’atto di compiere, oppure, secondo l’opinione dell’incriminato, con l’intenzione compiere le mansioni di cui sopra, oppure, secondo l’opinione dell’incriminato, nell’atto di andare a compiere o di tornare dopo averle compiute, è colpevole di un reato.”

Articolo 121 “Impedimento della cerimonia religiosa”, Codice Penale dello Stato di Tasmania (Australia) № 69 del 1924:

“Chiunque, intenzionalmente e senza una legittima ragione o giustificazione, impedisca oppure interrompa una riunione legalmente organizzata per lo svolgimento di un rito religioso, oppure in altro modo disturbi, importuni, oppure abusi di un diritto nei confronti di un predicatore, di un maestro o di una persona che eserciti legalmente le proprie mansioni durante tale riunione, è colpevole di un reato”.

§ 188 “Denigrazione delle dottrine religiose”, Codice Penale dell’Austria⁶:

“Chiunque denigri pubblicamente una persona o un oggetto di venerazione religiosa di una chiesa o di una comunità religiosa esistente nel territorio dello stato, oppure denigri la dottrina, le pratiche religiose, o gli atti religiosi ammissibili ai sensi della legge di tale chiesa o comunità religiosa, o li esponga al ridicolo a tal punto da poter provocare una giustificata

⁵ [Criminal Code Act 1924.](#)

⁶ Clicca [qui](#).

indignazione pubblica, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con una multa fino a 360 tariffe diarie”.

§ 189 “Impedimento all’esercizio dei riti religiosi”, Codice Penale dell’Austria:

“1. Chiunque, mediante la violenza oppure la minaccia di violenza impedisca o interrompa il legittimo esercizio di una funzione religiosa, oppure lo svolgimento di singoli riti religiosi in una chiesa o in una comunità religiosa esistente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione per un termine non superiore a due anni.

2. Chiunque,

1) nel luogo consentito ai sensi della legge, destinato allo svolgimento dei riti religiosi di una chiesa o di una comunità religiosa esistente nel territorio dello Stato;

2) durante la funzione religiosa, consentita ai sensi della legge, o durante un singolo rito religioso in una chiesa o in una comunità religiosa esistente nel territorio dello Stato;

3) nei confronti di una funzione religiosa consentita nel rispetto della legge, svolta da una chiesa o da una comunità religiosa esistente nel territorio dello Stato,

compia atti sacrileghi in modo da poter provocare una giustificata indignazione pubblica, è punito con la reclusione per un periodo fino a sei mesi o con una multa per un importo fino a 360 stipendi giornalieri?”.

Articolo 142, Codice Penale del Belgio⁷:

“Chiunque, mediante la violenza o la minaccia, costringa oppure impedisca a una o più persone di esercitare un culto religioso, partecipare all’esercizio di un culto religioso, celebrare determinate feste religiose...è soggetto alla reclusione per un periodo da 8 giorni a 2 mesi e a una multa con un importo da 26 a 200 Euro.

Se il reato è stato commesso ai danni di una persona che si trovava in uno stato vulnerabile a causa di età, stato di gravidanza, malattia, invalidità, oppure malattia fisica o psichica, evidente oppure noto alla persona che ha commesso il reato, tale persona è punita con la reclusione per un periodo da 15 giorni a 6 mesi e con una multa per un importo da 26 a 500 Euro”.

Articolo 143, Codice Penale del Belgio:

“Chiunque, mediante l’incitazione a disordini oppure ad agitazioni popolari impedisca, interrompa o sospenda l’esercizio del culto religioso svolto presso un luogo destinato o solitamente usato per l’esercizio del culto o per i riti religiosi in pubblico, è punito con la reclusione per un periodo da 8 giorni a 3 mesi e con una multa di un importo da 26 a 500 Euro”.

Articolo 144, Codice Penale del Belgio:

“Chiunque, mediante azioni, parole, gesti o minacce, oltraggi gli oggetti di culto in luoghi destinati o solitamente usati per l’esercizio del culto, oppure durante lo svolgimento di cerimonie religiose in pubblico, è punito con la reclusione per un periodo da 15 giorni fino a 6 mesi e con una multa per un importo da 26 fino a 500 Euro”.

⁷ [Code Penal](#).

Articolo 145, Codice Penale del Belgio:

“Si applica la stessa sanzione a chi, mediante azioni, parole, gesti o minacce, insulti un ministro del culto durante l’esercizio delle funzioni religiose.

La persona che ha agito contro un ministro del culto è soggetta alla reclusione per un periodo da 2 mesi a 2 anni e al pagamento di una multa per un importo da 50 fino a 500 Euro”.

Articolo 146, Codice Penale del Belgio:

“Se il pestaggio ha causato un’emorragia, ferite, oppure un malore, la persona che li ha causati è soggetta alla reclusione per un periodo da 6 mesi a 5 anni e al pagamento di una multa per un importo da 100 a 1000 Euro”.

Articolo 208, Codice Penale del Brasile⁸:

“Il compimento in pubblico, a scopo offensivo, di turbamento o interruzione di una cerimonia religiosa o di un rito religioso, così come di denigrazione di un atto religioso o di un oggetto consacrato del culto, è punito con la reclusione per un periodo da un mese fino a un anno, oppure con una multa”.

§ 166 “Inguria della fede religiosa delle comunità e delle associazioni religiose fondate su visioni della vita”, Codice Penale della Germania⁹:

“1. Chiunque, pubblicamente oppure tramite la distribuzione di materiali scritti (c. 3 del § 11), offenda le convinzioni...religiose di altre persone, in modo tale da poter provocare la violazione dell’ordine pubblico, è punito con la reclusione fino a 3 anni o con una multa.

2. La stessa sanzione si applica a chi, pubblicamente oppure mediante la distribuzione di materiali scritti (c. 3 del § 11), offenda la chiesa o altra associazione religiosa esistente nel territorio nazionale..., le loro usanze e il loro organigramma in modo tale da poter provocare la violazione dell’ordine pubblico”.

§ 167 “Impedimento all’esercizio dei riti religiosi”, Codice Penale della Germania:

“1. Chiunque

1) dolosamente e con l’uso della forza impedisca lo svolgimento di una funzione religiosa o di un rito religioso in una chiesa o in una comunità religiosa esistente nel territorio nazionale;

2) deturpi, mediante atti di teppismo il luogo destinato alla funzione religiosa di una comunità religiosa, è punito con la reclusione fino a 3 anni o con una multa.

2. Alla funzione religiosa è equiparata una manifestazione solenne svolta da una comunità esistente nel territorio dello stato, fondata su visioni della vita”.

§ 140, Codice Penale della Danimarca¹⁰:

⁸ [Código penal.](#)

⁹ [Strafgesetzbuch.](#)

¹⁰ [Clicca qui.](#)

“Chiunque pubblicamente derida oppure insulti la dottrina religiosa o la funzione religiosa di un’associazione religiosa, legalmente esistente nel territorio dello Stato, è punito con una multa, oppure con la reclusione fino a 4 mesi”.

§ 266 b, Codice Penale della Danimarca:

“1. Chiunque, pubblicamente o con l’intenzione di diffondere ampiamente, rilasci una dichiarazione o un messaggio mediante il quale esprima una minaccia, insulti, oppure umili un gruppo di persone in relazione alla loro... professione di fede..., è punito con una multa o con la reclusione fino a 2 anni.

2. In caso di condanna, il carattere propagandistico delle azioni di tale persona verrà considerato come un fattore aggravante”.

Articolo 510, Codice Penale della Spagna¹¹:

“1. Chiunque istighi alla discriminazione, all’odio o alla violenza verso gruppi e associazioni a motivo del loro...atteggiamento nei confronti della religione... è punito con la reclusione per un periodo da 1 fino a 3 anni e con una multa per un importo da 6 a 12 retribuzioni mensili.

2. La stessa sanzione si applica a chi diffonda informazioni mendaci, oppure spregiative e ingiuriose su gruppi o su associazioni in relazione alla loro... religione”.

Parte 1 dell’Articolo 522, Codice Penale della Spagna:

“È punito con una multa pari all’importo da 4 a 10 retribuzioni mensili chi, mediante azioni violente, enunciazione di minacce o altro tipo di costrizione illecita, impedisca a un membro o ai membri di una confessione religiosa di svolgere i riti connessi con la religione da loro professata o di essere presenti durante lo svolgimento del rito”.

Articolo 523, Codice Penale della Spagna:

“Chiunque, mediante azioni violente, enunciazione di minacce, commettendo disordini, impedisca oppure interrompa atti, feste, cerimonie o manifestazioni organizzate dalle confessioni religiose iscritte nel registro pubblico del Ministero della Giustizia e degli Affari Interni, è punito con la reclusione per un periodo da 6 mesi a 6 anni, se il reato è stato commesso in un luogo destinato alla pratica religiosa, e con una multa pari all’importo da 4 a 10 stipendi mensili, se il reato è stato commesso altrove”.

Articolo 524, Codice Penale della Spagna:

“Chiunque commetta in una chiesa, in un luogo destinato alle pratiche religiose e cerimonie, azioni volte a insultare il sentimento religioso protetto dalla legge, è punito con la reclusione per un periodo da 6 mesi fino a 1 anno o con una multa pari all’importo da 12 a 24 stipendi mensili”.

Parte 1 dell’Articolo 525, Codice Penale della Spagna:

¹¹ [Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal.](#)

“È punito con una multa pari all’importo da 8 a 10 stipendi mensili chi, pubblicamente, oralmente o per iscritto o mediante qualsiasi documento allo scopo di offendere i sentimenti dei membri di una confessione religiosa, ridicolizzi i loro dogmi, credenze, riti o cerimonie, oppure insulti pubblicamente le persone che li professano o li praticano”.

Articolo 137c, Codice Penale dei Paesi Bassi¹²:

“1. Chiunque, pubblicamente, oralmente o per iscritto o utilizzando un’immagine, insulti deliberatamente un gruppo di persone per motivi di religione o di credo... è punito con la reclusione per un periodo non superiore a 1 anno o con una multa di terza categoria.

2. Se il suddetto reato è stato commesso da una, due o più persone durante l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, la pena è la reclusione per un periodo non superiore a due anni, oppure tale azione è punibile con una multa di quarta categoria”.

Articolo 137d, Codice Penale dei Paesi Bassi:

“1. Chiunque, pubblicamente, oralmente o per iscritto o mediante immagini inciti all’odio o alla discriminazione o alla violenza verso le persone e i loro beni a motivo...del loro atteggiamento nei confronti della religione o per convinzioni personali...è punito con la reclusione per un periodo massimo di 1 anno o con una multa di terza categoria.

2. Se il suddetto reato è stato commesso da una, due o più persone durante l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, la pena è la reclusione per un periodo non superiore a due anni, oppure tale azione è punibile con una multa di quarta categoria”.

Articolo 145, Codice Penale dei Paesi Bassi:

“Chiunque, mediante la violenza o le minacce di violenza impedisce il legittimo svolgimento di una riunione di cittadini avente lo scopo di professare la religione o di esercitare le proprie convinzioni, oppure impedisca il legittimo svolgimento di una cerimonia religiosa..., è punito con la reclusione per un periodo non superiore a 1 anno o con una multa di terza categoria”.

Articolo 146, Codice Penale dei Paesi Bassi:

“Chiunque, creando disordine o rumore, impedisca appositamente il legittimo svolgimento di una riunione di cittadini avente lo scopo di professare la religione o di esercitare le proprie convinzioni, oppure impedisca il legittimo svolgimento di una cerimonia religiosa..., è punito con la reclusione per un periodo non superiore a due mesi o con una multa di seconda categoria”.

Articolo 147 del Codice Penale dei Paesi Bassi:

“La sanzione di reclusione per un periodo non superiore a 3 mesi o di pagamento di una multa di seconda categoria si applica a chi,

1) pubblicamente, verbalmente o per iscritto, oppure mediante un’immagine commetta azioni sacrileghe, spregiative, che umiliano il sentimento religioso dei credenti;

¹² [Wetboek van Strafrecht – Wet van 3 maart 1881.](#)

2) *esprima un atteggiamento offensivo verso un ministro del culto durante l'esecuzione legale delle sue mansioni;*

3) *dimostri un atteggiamento offensivo verso oggetti usati per lo svolgimento di riti religiosi nel corso della legittima esecuzione degli stessi”.*

Articolo 147a, Codice Penale dei Paesi Bassi:

“1. Chiunque diffonda o esponga pubblicamente, a un numero illimitato di persone del materiale scritto oppure un’immagine a carattere spregiativo e sacrilego, che offende il sentimento religioso dei credenti, così come chiunque possieda tale materiale scritto o tale immagine per l’ulteriore distribuzione o la pubblica esposizione, nel caso in cui questa persona sappia oppure abbia buoni motivi per presumere che tale materiale scritto o immagine contenga il contenuto specificato, è punito con la reclusione per un periodo non superiore a due mesi o con una multa di seconda categoria.

2. La pena stabilita dalla prima parte del presente Articolo si applica a chi sa o ha un buon motivo di presumere che tale materiale scritto o immagine abbia il suddetto contenuto specificato ed espone pubblicamente il contenuto di questo materiale.

3. Chiunque commetta uno degli atti di cui al presente Articolo durante l’esercizio delle proprie funzioni ufficiali e, in caso di un eventuale precedente reato, siano passati meno di due anni dal termine della precedente condanna per aver commesso uno degli atti specificati, tale persona può essere privata del diritto di praticare questa attività professionale ”.

§ 138, Codice Civile Penale della Norvegia¹³:

“Chiunque, illegalmente, impedisca o interrompa...un’assemblea pubblica religiosa, un rito religioso...oppure presti aiuto a farlo o istighi a tali atti, è punito con una multa o con la reclusione per un periodo non superiore a 6 mesi”.

§ 142, Codice Civile Penale della Norvegia:

“Chiunque, mediante parole o azioni, insulti pubblicamente o manifesti in maniera offensiva o diffamatoria una grave mancanza di rispetto verso una confessione religiosa legalmente esistente nel Regno o verso dottrine o pratiche religiose di una comunità legalmente esistente, è punito con una multa o con la detenzione o con la reclusione per un periodo non superiore a 6 mesi.

La persecuzione giudiziaria deve essere intentata solo quando è richiesto dall’interesse pubblico”.

§ 1 dell’Articolo 195, Codice Penale della Repubblica della Polonia¹⁴:

“Chiunque, intenzionalmente, impedisca l’esercizio di funzioni religiose pubbliche di una chiesa o di un’altra associazione religiosa che ha uno status legale, è punito con la multa, con la restrizione della libertà o con la reclusione fino a 2 anni”.

¹³ [Almindelig borgerlig Straffelov \(Straffeloven\); General Civil Penal Code.](#)

¹⁴ [Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.](#)

Articolo 196, Codice Penale della Repubblica della Polonia:

“Chiunque offenda il sentimento religioso altrui, mediante l’umiliazione pubblica dell’oggetto consacrato al culto o del luogo destinato al pubblico esercizio dei riti religiosi, è punito con una multa, con la restrizione della libertà o con la reclusione fino a 2 anni”.

Articolo 251 “Oltraggio per motivi di convinzioni religiose”, Codice Penale del Portogallo¹⁵:

“1. Chiunque, pubblicamente, insulta o derida altre persone per la loro fede o per l’appartenenza religiosa con modalità che incitano all’indignazione pubblica, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con una multa per un importo pari a un massimo di 120 stipendi giornalieri.

2. La stessa pena sarà comminata a chi ha profanato un luogo o un oggetto consacrato al culto religioso o di religiosa venerazione mediante un corrispondente disturbo della quiete pubblica”.

Articolo 252 “Impedimento o interruzione di un atto di un culto religioso”, Codice Penale del Portogallo:

“Chiunque,

a) con violenza o minacce, causando notevoli danni , impedisca o interrompa lo svolgimento legittimo di un culto religioso; oppure

b) denigri pubblicamente un atto di un culto religioso o lo derida,

è punito con la reclusione fino a un massimo di 1 anno o con una multa pari a un massimo di 120 stipendi giornalieri”.

§ 10 “Violazione dell’inviolabilità della religione” dell’Articolo 17 “Reati contro l’ordine pubblico”, Codice Penale della Finlandia¹⁶:

“Chiunque,

1) pubblicamente, bestemmii o, allo scopo di insultare, denigri o screditi pubblicamente quanto è riconosciuto come sacro da una chiesa o da una comunità religiosa, come specificato nella Legge “Sulla libertà di religione”, oppure,

2) mediante rumore, agendo minacciosamente, oppure in altra maniera, disturbi il rito religioso, il rito della chiesa o altre cerimonie religiose simili o funerali,

è punito con una multa o con la reclusione per un periodo non superiore a 6 mesi per la violazione dell’inviolabilità della religione”.

§ 11 “Turbamento della funzione religiosa” dell’Articolo 17 “Crimini contro l’ordine pubblico”, Codice Penale della Finlandia:

“Chiunque, usando la violenza o minacciando l’uso della violenza, impedisca lo svolgimento di una funzione religiosa, di riti della chiesa, o di altre simili attività religiose organizzate dalla chiesa o da una comunità religiosa, come specificato nella legge “Sulla

¹⁵ [Código penal.](#)

¹⁶ [Rikoslaki.](#)

inviolabilità della religione” è soggetto, per aver ostacolato la funzione religiosa, al pagamento di una multa o alla reclusione per un periodo non superiore a 2 anni.

È punibile anche il solo tentativo di commettere questo crimine”.

Articolo 261 “Violazione della libertà di professione della fede religiosa e di associazioni religiose”, Codice Penale della Svizzera¹⁷:

“Chiunque, pubblicamente e in maniera estremamente sofisticata, insulti o derida le credenze religiose di altre persone, specialmente riguardanti la fede in Dio, oppure profani gli oggetti consacrati al culto religioso, oppure dolosamente impedisca o interrompa o pubblicamente derida le funzioni religiose protette dalla Costituzione, nonché dolosamente profani un luogo protetto dalla Costituzione o gli oggetti destinati al culto o alle funzioni religiose, è punito con la reclusione per un periodo non superiore a 180 giorni”.

Parte 1 § 4 dell’Articolo 16 “Crimini contro l’ordine pubblico”, Codice Penale della Svezia¹⁸:

“Chiunque, mediante il compimento di azioni violente, rumore o in altro modo simile, ostacoli o impedisca lo svolgimento di una funzione religiosa pubblica, di un rito di culto pubblico...o di altre cerimonie simili...è punito con una multa o con la reclusione per un periodo non superiore a 6 mesi”.

§ 8 dell’Articolo 16, Codice Penale della Svezia:

“1. Chiunque, mediante una dichiarazione o un messaggio, minacci o esprima il proprio disprezzo nei confronti di un gruppo sociale per motivi...di credenze religiose, è soggetto alla reclusione per un periodo non superiore a 2 anni, oppure al pagamento di una multa se il reato non è grave.

2. Se il reato è grave, il colpevole è punito con la reclusione da 6 mesi fino a 4 anni.

Nel valutare la gravità del reato, un’attenzione particolare viene prestata a: quanto minaccioso il messaggio sia stato e quanto offensivo sia stato il contenuto, così come, il numero di persone alle quali tale informazione è stata trasmessa”.

Articolo 188 “Profanazione dei luoghi dell’esercizio di un culto; impedimento dello svolgimento delle funzioni religiose”, Codice Penale del Giappone¹⁹:

“1. Chiunque, pubblicamente abbia profanato un luogo di devozione religiosa, un tempio Buddista, un cimitero o un altro luogo di culto è punito con una multa non superiore a 100.000 yen o con la reclusione.

2. Chiunque impedisca lo svolgimento...di una funzione religiosa è punito con una non superiore a 100.000 yen, o con la reclusione, con lavori coercitivi o senza tali lavori, per un periodo non superiore a 1 anno”.

¹⁷ [Code pénal suisse du 21 décembre 1937](#) (Etat le 1^{er} janvier 2015).

¹⁸ Cfr. [qui](#) e [qui](#).

¹⁹ Clicca [qui](#).

Si vede pertanto che, con riferimento alla severità delle sanzioni per le azioni descritte dalle norme, la legislazione russa risulta sostanzialmente paragonabile alle leggi dei paesi democratici europei e di altre regioni del mondo: fino a 6 anni di reclusione in base alla legislazione penale spagnola, fino a 4 anni di reclusione in base al diritto penale svedese, fino a 3 anni di reclusione secondo la legislazione penale tedesca e la normativa penale italiana.

Allo stesso tempo, per ciò che riguarda l'identificazione delle specifiche condotte sanzionate e il grado di dettaglio nella descrizione delle stesse, la legislazione russa appare più liberale e concisa rispetto a molti esempi esteri.

Inoltre, l'analisi delle formulazioni adottate dai legislatori dei paesi democraticamente avanzati per descrivere **i concetti di offesa del sentimento religioso dei credenti e di umiliazione della dignità umana per motivi di religione** consente di evidenziare i seguenti elementi essenziali, e sostanzialmente comuni alle diverse tradizioni giuridiche:

– esprimere (pubblicamente, oralmente o per iscritto, o utilizzando un'immagine e in modo tale da determinare un pericolo per l'ordine pubblico) **insulti, pensieri che connotano una grave mancanza di rispetto o disprezzo offensivo, ovvero porre in essere atteggiamenti umilianti dispregiativi (compresa la beffa ridicola), umiliare il sentimento religioso e le credenze dei fedeli – intesi come un gruppo di persone individuate in base all'atteggiamento verso la religione – mediante azioni sacrileghe, quali la bestemmia pubblica per offendere la dignità i sentimenti dei credenti**²⁰ (parte 1 del § 166 del Codice Penale di Germania, clausola 1 dell'Articolo 147 del Codice Penale dei Paesi Bassi, parte 1 dell'Articolo 147a del Codice Penale dei Paesi Bassi, parte 1 dell'Articolo 525 del Codice Penale della Spagna, clausola 1 del § 10 dell'Articolo 17 del Codice Penale della Finlandia, parte 1 dell'Articolo 469AA del Codice Penale dello Stato di Vittoria (Australia) № 6231 dal 1958, Articolo 574 del Codice Penale dello Stato del Nuovo Galles del Sud (Australia) № 40 dal 1900, parte 1 dell'Articolo 119 del Codice Penale dello Stato della Tasmania (Australia) № 69 dal 1924, Articoli 402, 403 e 724 del Codice Penale dell'Italia, Articolo 208 del Codice Penale del Brasile, parte 1 dell'Articolo 251 del Codice Penale del Portogallo);

– esprimere (per iscritto o verbalmente oppure mediante immagini, inclusi video) pubblicamente (in modo tale da causare una violazione dell'ordine pubblico) **insulti, pensieri che connotano una grave mancanza di rispetto o disprezzo offensivo, ovvero porre in essere atteggiamenti beffardamente ingiuriosi verso un'associazione legittima religiosa, le sue pratiche religiose e la sua struttura organizzativa** (parte 2 del § 166 del Codice Penale della Germania, clausola 1 dell'Articolo 137c del Codice Penale

²⁰ Vedi *Ponkine I.*, La qualification de discrimination et d'incitation à la haine religieuses dans les œuvres de fiction télévisuelle: l'exemple de la diffusion de la série Papetown en Russie, in *Annuaire Droit et Religions*, Université d'Aix-Marseille; Faculté de Droit et de Science Politique, Années 2012–2013, Vol. 6., T. 1., p. 253, 257–272; *Ponkine I.*, Sur la haine envers le christianisme sur la télévision / Français–Italien–Russe. – Moscou: Institut des relations étatiques-confessionnelles et du Droit, 2009, 112 p.

dei Paesi Bassi, parte 1 del § 266b del Codice Penale della Danimarca, § 8 dell'Articolo 16 del Codice Penale della Svezia, parte 2 dell'Articolo 510 del Codice Penale della Spagna, § 142 del Codice Penale Civile della Norvegia);

– **realizzare (in modo tale da provocare la motivata indignazione collettiva) condotte di denigrazione pubblica o derisione, ovvero manifestare disprezzo offensivo e atteggiamenti beffardamente ingiuriosi verso la dottrina religiosa di un'associazione religiosa legittima** (§ 188 del Codice Penale dell'Austria, § 140 del Codice Penale della Danimarca, parte 1 dell'Articolo 525 del Codice Penale della Spagna, § 142 del Codice Penale Civile della Norvegia, clausola 1 del § 10 dell'Articolo 17 del Codice Penale della Finlandia);

– **realizzare (in modo tale da provocare la motivata indignazione pubblica) condotte di denigrazione pubblica o derisione, ovvero manifestare disprezzo offensivo e atteggiamenti beffardamente ingiuriosi verso una persona venerata da un'associazione religiosa legittima** (§ 188 del Codice Penale dell'Austria, § 196 del Codice Penale della Polonia, clausola 1 del § 10 dell'Articolo 17 del Codice Penale della Finlandia, Articolo 403 del Codice Penale dell'Italia, Articolo 208 del Codice Penale del Brasile);

– **realizzare (in modo tale da provocare la motivata indignazione pubblica) condotte di denigrazione pubblica, profanazione, danneggiamento di oggetti consacrati al culto di un'associazione religiosa legittima, così come esprimere il disprezzo offensivo e atteggiamenti beffardamente ingiuriosi verso tali oggetti** (§ 188 del Codice Penale dell'Austria, clausola 3 dall'Articolo 147 del Codice Penale dei Paesi Bassi, Articolo 261 del Codice Penale della Svizzera, § 196 del Codice Penale della Polonia, Articolo 144 del Codice Penale del Belgio, clausola 1 del § 10 dell'Articolo 17 del Codice Penale della Finlandia, Articolo 404 del Codice Penale dell'Italia);

– **realizzare (in modo tale da provocare la motivata indignazione collettiva) condotte di denigrazione pubblica o derisione, ovvero manifestare disprezzo offensivo e atteggiamenti beffardamente ingiuriosi verso i riti religiosi e le cerimonie legittimamente esercitati** (§ 188 del Codice Penale dell'Austria, § 140 del Codice Penale della Danimarca, Articolo 261 del Codice Penale della Svizzera, parte 1 dell'Articolo 525 del Codice Penale della Spagna, § 142 del Codice Penale Civile della Norvegia, clausola "b" dell'Articolo 252 del Codice Penale del Portogallo);

– **manifestazione di atteggiamenti offensivi verso un ministro del culto durante il legittimo adempimento dei suoi doveri (religiosi), durante l'esercizio di funzioni, di un altro rito o di una cerimonia religiosa** (clausola 2 dell'Articolo 147 del Codice Penale dei Paesi Bassi, Articolo 145 del Codice Penale del Belgio, Articolo 56 del Codice Penale dello Stato del Nuovo Galles del Sud (Australia) № 40 dal 1900, Articolo 121 del Codice Penale dello Stato della Tasmania (Australia) № 69 dal 1924);

– **commettere atti di violenza o di aggressione contro un ministro del culto durante il legittimo adempimento dei suoi doveri (religiosi), durante l'esercizio di funzioni, di un altro rito o di una cerimonia religiosa** (Articolo 145 e 146 del Codice Penale del Belgio, Articolo 56 del Codice Penale dello Stato del Nuovo Galles del Sud (Australia) № 40 dal 1900);

– **provocare (mediante violenza, minaccia di violenza, atti teppistici, rumore, disordini o altre azioni illegali) l'impedimento dello svolgimento oppure l'interruzione dell'esercizio di funzioni, di un altro rito religioso o di una cerimonia religiosa posti in essere da associazioni o enti religiosi legittimi, così come la preparazione a commettere tali atti** (parte 1 del § 189 del Codice Penale dell'Austria, Articoli 145 e 146 del Codice Penale dei Paesi Bassi, Articolo 261 del Codice Penale della Svizzera, § 1 dell'Articolo 195 del Codice Penale della Polonia, parte 2 dell'Articolo 188 del Codice Penale del Giappone, parte 1 del § 4 dell'Articolo 16 del Codice Penale della Svezia, parte 1 dell'Articolo 522 del Codice Penale della Spagna, Articoli 142 e 143 del Codice Penale del Belgio, § 138 del Codice Penale Civile della Norvegia, clausola 2 del § 10 dell'Articolo 17 del Codice Penale della Finlandia, § 11 dell'Articolo 17 del Codice Penale della Finlandia, Articolo 120 del Codice Penale dello Stato della Tasmania (Australia) № 69 dal 1924, Articolo 121 del Codice Penale dello Stato della Tasmania (Australia) № 69 dal 1924, Articolo 405 del Codice Penale dell'Italia, Articolo 208 del Codice Penale del Brasile, clausola "a" dell'Articolo 252 del Codice Penale del Portogallo);

– **commettere (in modo tale da provocare la motivata indignazione pubblica) in luoghi destinati allo svolgimento dell'esercizio di un culto, di altri riti religiosi o di cerimonie, azioni sacrileghe, di profanazione ed altre azioni offensive in relazione a tale luogo e ai suoi elementi** (parte 2 del § 189 del Codice Penale dell'Austria, parte 1 del § 167 del Codice Penale della Germania, Articolo 261 del Codice Penale della Svizzera, § 1 dell'Articolo 195 del Codice Penale della Polonia, parte 1 dell'Articolo 188 del Codice Penale del Giappone, Articolo 524 del Codice Penale della Spagna, Articoli 143 e 144 del Codice Penale del Belgio, parte 2 dell'Articolo 251 del Codice Penale del Portogallo);

– **realizzare pubblicamente (verbalmente o per iscritto, oppure usando immagini) condotte di incitamento all'odio o alla violenza nei confronti delle persone per motivi di credo religioso** (parte 1 dell'Articolo 137c del Codice Penale dei Paesi Bassi, parte 1 dell'Articolo 510 del Codice Penale della Spagna).

3. La posizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di protezione del sentimento religioso dei credenti e della loro dignità individuale in relazione alla religione professata.

In merito ai problemi legali connessi con la necessità di tutelare i credenti dall'offesa al sentimento religioso, risulta di particolare interesse la prassi giudiziaria della Corte EDU su casi simili.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in molte pronunce relative a casi di offesa del sentimento religioso individuale, riconosce e protegge la dignità del singolo credente contro le ingerenze illecite connesse alla violazione della libertà di parola, della libertà di espressione, della libertà creativa.

3.1. *Il riconoscimento, la tutela e la protezione della dignità umana individuale e collettiva dei credenti e del loro sentimento religioso come base giuridica per l'analisi di casi di offesa del sentimento religioso e della dignità umana.*

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nell'esaminare casi specifici, ha dichiarato che la distribuzione al pubblico di alcuni oggetti, di materiale audiovisivo o stampato, ha rappresentato, in determinati casi, un'offesa del sentimento religioso dei credenti.

Il criterio principale per il riconoscimento in sede giudiziaria della violazione dei diritti dei credenti è stato quello della presenza, nei singoli casi, di una condotta di umiliazione della dignità umana (intesa come dignità individuale).

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non consente, né giustifica, azioni che violano la dignità individuale dei credenti in relazione alla loro appartenenza a una confessione religiosa (o in base al loro atteggiamento nei confronti della religione), qualora esse – in ragione della forma, del grado e di altre caratteristiche – fuoriescano dai limiti della libertà di parola, di autoespressione e creativa di per sé protette dalla Convenzione.

Ciò in quanto simili azioni contrastano con le norme del diritto internazionale e, prima fra tutte, con l'Articolo 3 della Convenzione Europea di Tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ai sensi del quale nessuno può essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

Il trattamento degradante può infatti essere inflitto anche sotto forma di ingerenza intellettuale, come conferma la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: ***“l'influenza può essere considerata degradante, se può creare nelle vittime sentimenti di paura, allarme e inferiorità, opprime la loro resistenza fisica o morale”*** (Delibera “L'Irlanda contro il Regno Unito” del 18.01.1978, serie A, № 25, pp. 66-67, § 167) (§ 120 Sentenza sul caso “Smith e Grady contro il Regno Unito” del 27.09.1999 (definitiva del 27.12.1999). Questa posizione è stata condivisa anche dalla Corte Suprema della Federazione Russa che ha affermato che: ***“come trattamento degradante si riconosce in particolare quello che causa un sentimento di paura, allarme e una sensazione della propria inferiorità”*** (comma 15 della Delibera № 5 della Seduta plenaria della Corte Suprema della Federazione Russa “Sull'utilizzo da parte dei Tribunali di normale giurisdizione dei principi e delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e dei trattati internazionali della Federazione Russa” del 10.10.2003).

In un'altra sentenza, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fornisce un'interpretazione ancora più efficace: ***“è sufficiente che la vittima sia stata umiliata ai propri occhi”*** (§ 120 della Sentenza sul caso “Smith e Grady contro il Regno Unito”; § 32 della Sentenza sul caso “Tyrrer contro il Regno Unito” del 25.04.1978), sentenza che, però, dovrebbe essere considerata alla luce delle posizioni giuridiche assunte dalla Corte in altre (sopra citate) proprie pronunce, posto che appare impossibile impiegare, quale criterio principale per valutare (in chiave necessariamente oggettiva) il grado di offensività della condotta le emozioni intime soggettive di colui al quale la condotta è rivolta. Tuttavia, la pronuncia citata da ultimo indica che la Corte Europea dei Diritti

dell'Uomo sembra orientata a ritenere giuridicamente rilevante anche la percezione da parte della vittima delle azioni che ledono i propri diritti.

Nel riconoscere e proteggere la libertà di autoespressione, la libertà di scelta del proprio orientamento di vita, la libertà di parola e la libertà creativa, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nelle sue sentenze si spinge al punto di ricomprendere nelle suddette libertà (e conseguentemente tutelare) anche quella di criticare la religione, anche sotto forma di satira, perfino feroce. La Corte ritiene infatti che l'espressione, in qualsiasi forma, di punti di vista ostili alla fede cristiana o ad altra religione, non possa essere considerata di per sé illecita. La critica delle religioni, delle associazioni religiose e dei credenti è assolutamente legittima e ammissibile; tuttavia, la misura e le modalità di tale critica sono al tempo stesso limitate dall'inammissibilità di ostacoli alla libertà di coscienza e di lesioni della dignità umana dei credenti²¹.

L'inosservanza di tale limite può pertanto esporre ad una responsabilità giudiziaria:

“La libertà di autoespressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni di base per il suo progresso e per l'auto-miglioramento di ogni individuo. Come evidenziato nel paragrafo 2 dell'articolo 10, è applicabile non solo alle “informazioni” o “idee” che si ottengono legalmente o considerate come inoffensive o insignificanti, ma anche a quelle che offendono o suscitano indignazione” (§ 49 della Sentenza sulla causa “Handyside contro il Regno Unito” del 07.12.1976);

“...Le norme del diritto inglese riguardo alla blasfemia non vietano l'espressione in qualsiasi forma di opinioni ostili alla religione cristiana. Pertanto, non possiamo dire che i punti di vista che sembrano essere offensivi per i cristiani rientrino necessariamente nell'ambito della sua applicazione” (§ 60 della Sentenza sulla causa “Wingrove contro il Regno Unito” del 25.11.1996);

“Coloro che esprimono apertamente la propria fede religiosa a prescindere dall'appartenenza a una maggioranza o a una minoranza religiosa, non possono ragionevolmente aspettarsi di rimanere estranei alle critiche. Essi devono tollerare e accettare il fatto che altri neghino le loro convinzioni religiose e che facciano anche propaganda delle dottrine ostili alla loro fede. Tuttavia, i metodi di opporsi o negare insegnamenti religiosi e credenze possono comportare la responsabilità dello Stato, se esso non garantisce il godimento pacifico del diritto garantito dall'articolo 9 a tutti coloro che aderiscono a questi insegnamenti e credenze. In casi estremi, il risultato di opporsi o negare il credo religioso può essere tale da ostacolare la libertà di avere ed esprimere tali credenze” (§ 47 della Sentenza sulla causa “Istituto Otto-Preminger (Otto-Preminger-Institut) contro l'Austria” del 20.09.1994);

²¹ Questa posizione corrisponde al punto 5 della Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa № 1805 (2007) del 29.06.2007 “Blasfemia, insulti religiosi e discorsi di odio”: “...in una società democratica i gruppi religiosi, così come tutti gli altri gruppi, devono tollerare la critica pubblica e il dibattito circa loro attività, insegnamenti e credenze, a condizione che tale critica non raggiunga insulti deliberati e ingiustificati e non costituisca incitamento al disturbo della quiete pubblica o discrimini i seguaci di una particolare religione”.

“... lo Stato può legittimamente ritenere necessario agire contro certe forme di comportamento, compresa la diffusione di informazioni e di idee che sono incompatibili con il rispetto della libertà di pensiero, coscienza e di religione degli altri ... Vi è un legittimo motivo di credere che il sentimento religioso dei credenti ... sia stato insultato a causa di immagini provocatorie di oggetti del culto religioso. Tale immagine può essere considerata come violenza premeditata dello spirito di tolleranza che è una caratteristica di una società democratica. (...) Per ragioni di principio in alcune società democratiche può essere ritenuto necessario applicare delle sanzioni o prevenire attacchi impropri su oggetti di culto religioso con indispensabile rispetto del requisito secondo il quale qualsiasi “formalità”, “condizione”, “restrizione” o “pena” sarà proporzionata al perseguito scopo legittimo” (§§ 47 e 49 Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla causa “Istituto Otto-Preminger (Otto-Preminger-Institut) contro l’Austria”);

“La Corte ritiene che lo scopo dell’intervento sia stato quello di proteggere il tema religioso da questa interpretazione “che mediante il tono, lo stile e lo spirito umiliante, ingiurioso, offensivo, rude e ridicolo sia possibile offendere coloro che credono e sostengono le tradizioni e l’etica del cristianesimo”. Tale obiettivo sicuramente corrisponde alla tutela dei “diritti degli altri”, ai sensi dell’articolo 10 c. 2. Il presente articolo è del tutto coerente con l’articolo 9 che garantisce la libertà religiosa. (...) La Corte rileva che il rifiuto di rilasciare a “Visions of Ecstasy” un certificato di distribuzione è stato volto a proteggere i “diritti degli altri” e, in particolare, a fornire una protezione contro gli attacchi offensivi alle cose sacre agli occhi dei cristiani” (§§ 48 e 57 della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla causa “Wingrove contro il Regno Unito”).

Il rispetto per il sentimento religioso dei credenti è una delle garanzie della libertà di religione e, più in generale, della libertà di espressione delle proprie convinzioni. La libertà di autoespressione deve essere temperata con il rispetto degli interessi contrari, dei diritti delle persone, con rispetto per le loro credenze; è pertanto imposto l’obbligo di rispettare le altrui credenze e di evitare espressioni immotivatamente offensive del sentimento religioso di altre persone. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sottolineato che *“la libertà di parola è uno dei fondamenti essenziali di una società democratica. Tuttavia, come specificato all’articolo 10, c. 2, l’esercizio di questa libertà comporta doveri e responsabilità. Tra questi, nel contesto delle credenze religiose può essere legittimamente incluso anche l’obbligo di evitare, per quanto possibile, quello che sembra irragionevolmente offensivo per gli altri e che profana anche i valori religiosi”* (§ 52 della Sentenza sulla causa “Wingrove contro il Regno Unito”); *“Il Tribunale deve affrontare il problema di come bilanciare gli interessi conflittuali nell’esercizio delle due libertà fondamentali garantite dalla Convenzione e, precisamente, il diritto dell’associazione richiedente a poter comunicare al pubblico le opinioni controverse, il che presuppone il diritto delle persone interessate a prendere visione di tali opinioni, da un lato, e dei diritti degli altri per il dovuto rispetto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, dall’altra parte. Nel risolvere questo problema si dovrebbe tener conto del margine di valutazione lasciato alle autorità nazionali il cui compito, in una società democratica, è anche quello di prendere in considerazione, nei limiti delle loro competenze, gli interessi della società nel suo complesso”* (§ 55 della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla causa “Istituto Otto-Preminger contro l’Austria”).

In merito alla questione di dove sia possibile collocare una linea di demarcazione tra libertà e diritti parimenti riconosciuti dalla CEDU, quali la libertà di autoespressione, la libertà creativa e la libertà di parola, da una parte, e la dignità individuale dall'altra, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in alcune sue pronunce, chiarisce qual è il limite entro il quale le singole libertà sono suscettibili di compressione, in ragione del loro temperamento con altre. Da un lato, infatti, la Corte difende la necessità di salvaguardare e tutelare la dignità di un individuo in relazione all'auto-identificazione religiosa, alla manifestazione delle proprie credenze religiose, alla necessità di tutelare e proteggere i sentimenti religiosi dei fedeli.

Dall'altro lato, però, la Corte riconosce e formula espressamente limiti alle libertà di cui sopra per proteggere i sentimenti religiosi e morali del popolo da offese realizzate da "artisti" e "performer" che ritengono che le proprie azioni, lesive della altrui dignità religiosa, non siano punibili.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ritiene che lo Stato abbia il diritto di adottare misure di reazione amministrativa legale (tra cui quella penale) affinché *"le singole persone non abbiano l'impressione che le loro opinioni religiose diventino oggetto di attacchi ingiustificati e offensivi"* (§ 56 della Sentenza sul caso di "Otto-Preminger-Institut contro l'Austria").

3.2. *Termini di legittimità e validità legale degli atti dello Stato che limitano od ostacolano l'espressione di un'opinione (o altre forme di autoespressione), al fine di proteggere la dignità umana dei credenti.*

Allo stesso modo, secondo la Corte, la raffigurazione provocatoria di oggetti del culto religioso è una manifestazione di intolleranza religiosa e un attacco illegale al sentimento religioso dei credenti. Sono pertanto legittimi il divieto e la prevenzione, da parte dello Stato, della derisione di ciò che ha un alto valore religioso per i credenti, così come dell'insulto del sentimento religioso dei fedeli e dell'umiliazione della dignità umana spinta da motivi di credo religioso.

La prima condizione essenziale per poter sostenere la legittimità e la validità giuridica di quelle azioni dello Stato che restringono o impediscono l'espressione di un'opinione (o altre forme di autoespressione) è che tali azioni siano ispirate allo scopo di:

- garantire *"la protezione dei diritti di altre persone"* in relazione agli attacchi contro le loro convinzioni religiose" e *"la protezione dei sentimenti profondi e delle convinzioni dalle dichiarazioni offensive"* (§ 58 della Sentenza sul caso "Wingrove contro il Regno Unito").
- proteggere i diritti dei cittadini *"a non essere sottoposti a offese dei propri sentimenti religiosi"* (§ 47 della Sentenza sul caso "Wingrove contro il Regno Unito").
- *"proteggere i diritti di altre persone per il rispetto del sentimento religioso"* (§ 46 della Sentenza sul caso "Istituto Otto-Preminger contro l'Austria").
- proteggere i credenti dai materiali che possono *"ferire e offendere i sentimenti dei credenti"* (§ 62 della Sentenza sul caso "Wingrove contro il Regno Unito").

– “proteggere il tema religioso dall’interpretazione “che mediante il tono, lo stile e lo spirito umiliante, ingiurioso, offensivo e assurdo può insultare coloro che credono e seguono le tradizioni e l’etica del cristianesimo” (§ 48 della Sentenza sul caso “Wingrove contro il Regno Unito”).

– prevenire o reprimere l’offesa del “sentimento religioso dei credenti” a seguito di “raffigurazioni provocatorie di oggetti del culto religioso” e “atteggiamento verso gli oggetti del culto religioso tale da poter causare “legittima indignazione” (§§ 47, 48 della Sentenza sul caso “Istituto Otto-Preminger contro l’Austria”).

– proteggere i cittadini “dall’offesa dei loro sentimenti religiosi durante l’espressione pubblica delle opinioni di altre persone” (§ 48 della Sentenza sul caso “Istituto Otto-Preminger contro l’Austria”).

– proteggere i credenti dai materiali che possono essere presentati ai credenti e ritenuti “inutilmente offensivi e che deturpano anche i valori religiosi” (§ 52 della Sentenza sul caso “Wingrove contro il Regno Unito”).

– proteggere i fedeli da qualsiasi azione che possa formare in loro l’opinione che “le loro credenze religiose sono divenute oggetto di attacchi ingiustificati e offensivi” (§ 56 della Sentenza sul caso “Istituto Otto-Preminger contro l’Austria”).

In secondo luogo, la Corte ha fissato un livello “significativo” di offesa dei sentimenti religiosi dei credenti e di umiliazione della loro dignità umana, per l’individuazione delle azioni criminali che violano la dignità umana dei credenti:

“Il grado di offesa ai sentimenti religiosi deve essere significativo come risulta dall’impiego da parte dei giudici degli aggettivi “dispregiativo”, “sgradito”, “grave”, “ridicolo”, in relazione ai materiali che sono sufficientemente aggressivi” (§ 60 della Sentenza sul caso “Wingrove contro il Regno Unito”).

Proprio tale “soglia minima” – fissata nell’umiliazione della dignità individuale e nell’insulto del sentimento religioso dei credenti – necessaria per valutare se una condotta integri gli estremi di un reato, è definita dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo come una garanzia essenziale per la libertà di autoespressione e per la sua protezione dai tentativi di limitarla per motivi inerenti la religione (§ 61 della Sentenza sul caso “Wingrove contro il Regno Unito”), siccome *“esiste sempre un rischio di eccessiva o arbitraria interferenza dell’esercizio della libertà di parola con la copertura di azioni volte presumibilmente contro la blasfemia”* (§ 58 della Sentenza citata).

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a proposito dell’esposizione di immagini provocatorie che ritraggono oggetti del culto, idonee a offendere i sentimenti religiosi dei credenti (garantiti dall’articolo 9 della Convenzione Europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), ha affermato: *“tali immagini possono essere considerate come una violazione dannosa dello spirito di tolleranza che è il segno distintivo di una società democratica”, e lo Stato ha il diritto di prendere le misure per “proteggere i cittadini dagli abusi dei loro sentimenti religiosi durante l’espressione pubblica delle opinioni di altre persone”,* siccome, il c. 2 dell’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ha rilevato che *“Chi gode dei diritti e delle libertà sancite nel c.1 del presente articolo se ne assume i “doveri e le responsabilità”. Tra di essi, nel contesto di opinioni e credenze religiose, potrebbe legittimamente essere incluso l’obbligo di evitare, per quanto possibile, espressioni che siano offensive per gli altri senza motivo, violino*

i loro diritti e non contribuiscano alla discussione pubblica di tutto ciò che può contribuire al progresso sociale. Pertanto, per ragioni di principio, in alcune democrazie potrebbe essere ritenuto necessario emettere delle sanzioni o prevenire gli attacchi impropri ad oggetti del culto religioso, sempre nel rispetto del requisito che le “formalità”, “condizioni”, “restrizioni” o “sanzioni” saranno proporzionate allo scopo legittimo perseguito” (§§ 47, 48, 49 della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul caso “Otto-Preminger-Institut contro Austria”).

Secondo l’opinione della Corte “la blasfemia”, per sua natura, non può avere una definizione giuridica precisa. Pertanto, le azioni astrattamente identificabili come “blasfeme” devono essere valutate nel contesto della violazione dei diritti dei credenti.

Le autorità dello Stato hanno il diritto di prevedere forme di responsabilità a fronte della violazione dei diritti dei credenti e della loro dignità umana, ma hanno l’obbligo di garantire l’impedimento dell’abuso da entrambe le parti.

“...Il reato di blasfemia, per sua natura, non si presta a una definizione giuridica precisa. Pertanto, le autorità nazionali dovrebbero essere autorizzate a mostrare flessibilità nella valutazione, se le circostanze di un caso particolare rientrano nella definizione accettata del reato (...) ... il concetto di blasfemia è ampio e volatile e c’è sempre il rischio di interferenze arbitrarie o ingiustificate nell’esercizio della libertà di parola con il pretesto di un’azione presumibilmente rivolta contro la blasfemia. In questo contesto, è particolarmente importante un approccio rigoroso alla blasfemia come reato perseguito nell’ambito delle garanzie giuridiche della libertà di parola” (§§ 42 e 58 della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul caso “Wingrove contro il Regno Unito”).

Si pensi, ad esempio, al caso di mostre o spettacoli-performance in cui sono presenti oggetti connessi ai temi dell’omosessualità, della zoofilia, o a contenuto “anal-fecale” e/o zoosemantico, volti a umiliare il sentimento religioso dei credenti. Talvolta tali oggetti sono esposti in un modo e in un contesto tali da ravvisare un legame – metaforico, metonimico o di altra natura – tra essi e la materia religiosa, risultando pertanto idonei a insultare il sentimento religioso dei credenti; in altri casi i suddetti oggetti riuniscono in sé direttamente i simboli religiosi cristiani, oltre agli attributi ed elementi semantici sopra citati.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha avuto modo di esprimere la propria posizione in merito ai problemi di protezione e tutela della morale pubblica anche nell’ambito di vicende di questo genere.

Nel caso “Mueller (Müller) e altri contro la Svizzera” del 24.05.1988, ad esempio, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto che la presentazione di dipinti raffiguranti atti omosessuali, zoofili e di masturbazione, “può danneggiare i sentimenti morali dei cittadini con sensibilità normale”. Nella suddetta sentenza la Corte ha ritenuto che l’ingerenza degli organi di governo nell’esercizio del diritto alla libertà di autoespressione del ricorrente fosse non solo ragionevole, in una società democratica, ma addirittura necessaria per la tutela della morale pubblica. La vicenda esaminata dalla Corte è la seguente. Nel 1981, in un ex seminario del Canton Friburgo era stata organizzata una mostra di arte moderna “Fri-Art 81” in occasione del cinquecentesimo anniversario dell’entrata del cantone di Friburgo nella Confederazione Svizzera. Un espositore, Josef Felix Müller, aveva dipinto in tre notti tre dipinti di grande formato (ciascuno delle dimensioni di 3x2 metri), che ha intitolato “Drei Notti, drei Bilder” (“Tre

notte, tre dipinti”). In questi dipinti erano raffigurati in modo naturalistico molti atti di omosessualità, zoofilia e masturbazione. I dipinti sono stati esposti sin dall’apertura della mostra, avvenuta il 21.08.1981. L’ingresso alla mostra, pubblicizzata sui media e mediante manifesti, era libero a tutti, senza biglietto d’ingresso e senza restrizioni sull’età. Il catalogo della mostra conteneva riproduzioni dei quadri. Per effetto della segnalazione di un visitatore, indignato per l’impatto avuto da questi dipinti sulla figlia minore, cui è seguito un altro episodio simile (un altro visitatore aveva strappato una delle immagini e cominciato a battere i piedi), il 04.09.1981 il procuratore generale del cantone di Friburgo ha fatto appello alla Corte, ritenendo che le immagini di cui sopra ricadessero nell’ambito di applicazione dell’articolo 204 del Codice Penale svizzero, che vieta la pubblicazione oscena. Inoltre, a suo parere, uno dei quadri violava altresì libertà di religione, tutelata dall’articolo 261 del Codice penale svizzero. La polizia ha sequestrato e confiscato i dipinti e il loro autore, Mueller, insieme ad altri nove espositori, sono stati condannati dai tribunali svizzeri al pagamento di una multa e i loro dipinti sono stati confiscati. Secondo la Corte Suprema della Svizzera, i dipinti di Mueller *“possono ferire i sentimenti morali dei cittadini con sensibilità normale”*.

Tempo fa i dipinti sono stati restituiti ai loro proprietari. Il 22.07.1983 i ricorrenti (compreso Mueller) hanno presentato una denuncia alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo che il 12.12.1986 ha fatto appello alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. I ricorrenti hanno sostenuto che la multa e la confisca avrebbero violato la loro libertà di autoespressione. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, al contrario, ha ritenuto giustificate le condanne dei tribunali svizzeri dal momento che rispondono a *“bisogni sociali reali”*, e ha ritenuto altresì che la condanna dei ricorrenti e la confisca dei dipinti non violasse l’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte ha anche convenuto che questi dipinti *“potrebbero in grosso modo ferire i sentimenti di correttezza sessuale delle persone con sensibilità normale”*, sottolineando che *“su tali dipinti sono raffigurate relazioni di sesso violento, in particolare, tra esseri umani e animali”*, mentre *“il pubblico aveva libero accesso a questi dipinti, gli organizzatori della mostra non hanno previsto alcun biglietto d’ingresso e limiti di età”*. La Corte ha, inoltre, evidenziato che le autorità svizzere avevano il potere di inibire l’esposizione dei dipinti, come misura necessaria per proteggere la morale pubblica e la società (§§ 1, 10, 11, 12, 13, 23, 32, 36, 42, 43 della Sentenza indicata).

3.3. I margini di valutazione degli stati in casi di offesa nei confronti del sentimento religioso dei credenti

Il punto cruciale nelle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione ai problemi analizzati in questo scritto è la questione del margine di valutazione di cui gode lo Stato in questa materia (§§ 60, 61, 64, Sentenza nella causa *“Wingrove contro il Regno Unito”*).

Chiamata a valutare il contenuto sostanziale del conflitto tra libertà di autoespressione e il diritto alla tutela e alla protezione della dignità individuale in relazione alle convinzioni religiose individuali, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

ha più volte affermato che non ci possono essere norme giuridiche uniche o del tutto uniformi per la protezione del sentimento religioso dei credenti in tutti i paesi europei.

La Corte ha anzi sottolineato che le autorità dei singoli paesi, in ragione della maggiore prossimità con la popolazione di ciascuno Stato, sono i soggetti maggiormente informati e, pertanto, più idonei rispetto al tribunale sovranazionale a determinare i requisiti per la protezione dei sentimenti religiosi e morali dalle offese :

“Nella sfera della moralità e forse in misura ancora maggiore nel campo della religione non vi è alcuna concezione europea uniforme dei requisiti al fine di garantire” la tutela dei diritti degli altri “in relazione agli attacchi contro le loro convinzioni religiose. Quello che può seriamente offendere le persone con determinate convinzioni religiose varia molto a seconda del luogo e del tempo, soprattutto in un’epoca caratterizzata da un numero sempre crescente di religioni e fedi” (§ 58 della Sentenza nel caso “Wingrove contro il Regno Unito”);

“Come nel caso della morale, è impossibile evidenziare un’idea dell’importanza della religione per la società che sia uniforme per tutta l’Europa...; anche all’interno di uno stesso paese tali percezioni possono essere diverse. Per questo motivo, non è possibile raggiungere una definizione onnicomprensiva di ciò che costituisce un’ingerenza ammissibile all’esercizio del diritto alla libertà di parola laddove tale parola è diretta contro i sentimenti religiosi altrui. Per questo, le autorità nazionali possiedono un ampio campo di discrezionalità nel valutare la necessità e la portata di tale intervento” (§ 50 della Sentenza nel caso di “Otto-Preminger-Institut contro l’Austria”).

In altre parole, se, per esempio, in Germania, nei Paesi Bassi e in altri paesi alcune azioni che violano i diritti dei credenti (per esempio, alcune mostre come quelle effettuate nel 2003 e nel 2007 nel Sakharov Center) possono essere percepite come socialmente e legalmente accettabili, questo non implica che sia possibile esportare questo ragionamento (come standard di riferimento) ed applicarlo a circostanze fattuali simili verificatesi in Russia, in Irlanda o in Polonia.

Nella sentenza pronunciata nell’ambito della vicenda “Dudgeon contro il Regno Unito” il 22.10.1981, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel valutare i limiti della libertà di autoespressione e delle altre libertà in relazione alla protezione dei sentimenti morali e religiosi dei diversi gruppi sociali, ha rilevato: *“Il fatto che misure simili non siano necessarie in altre parti del Regno Unito o in altri paesi – membri del Consiglio d’Europa, non significa che esse non possano essere ritenute necessarie in Irlanda del Nord... Laddove, all’interno di un paese abitino diverse comunità culturali di cittadini le autorità pubbliche possono affrontare vari imperativi, sia morali sia sociali... la Corte riconosce che vi è una forte opposizione alla base della quale vi è la convinzione genuina e sincera di un gran numero di membri rispettabili e stimati della comunità nordirlandese che la modifica della legislazione possa pregiudicare seriamente il tessuto morale della società irlandese. Questa resistenza riflette l’opinione pubblica... verso le esigenze della morale...e verso le misure da adottare per conservare i valori della morale qui invalsi. Indipendentemente dal fatto che questo punto di vista sia giusto o sbagliato (ovviamente, può divergere dall’atteggiamento nei confronti di questo problema in altre comunità), il fatto stesso che esso esista in taluni strati sociali della società nordirlandese è significativo alla luce del punto 2 dell’articolo 8... diventa particolarmente evidente la necessità di ascoltare attentamente l’opinione pubblica...” (§§ 56, 57 e 58 della Sentenza succitata).*

Le norme che all'interno di ciascuno Stato proteggono i sentimenti religiosi e morali dipendono inevitabilmente dallo stato morale e di coscienza pubblica di ogni singola società. Questo approccio trova piena espressione negli orientamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: *"...è impossibile trovare nel diritto interno di diversi Stati contraenti un concetto di moralità universale europeo. L'atteggiamento verso le esigenze della morale, stabilito dalle leggi in questione, cambia di volta in volta e di luogo in luogo, soprattutto nella nostra epoca, caratterizzata da un'evoluzione rapida e capillare di pareri su questa materia"* (§ 48 della Sentenza sul caso "Handyside contro il Regno Unito"; un approccio simile è implementato nel § 35 della Sentenza sul caso "Müller e altri contro la Svizzera").

La Corte rileva che *"qualsiasi restrizione alla libertà di parola, sia nel contesto delle credenze religiose o di qualsiasi altro contesto, sarebbe incompatibile con l'articolo 10 a meno che non sia dovuta alla necessità inter alia, come richiesto dal p. 2 del presente articolo. Considerando il problema se è possibile ritenere le restrizioni dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione, "necessari in una società democratica", la Corte, tuttavia, ha costantemente affermato che gli stati – partecipanti godono di un certo potere, ma non di un potere discrezionale illimitato per la valutazione della loro praticabilità. In ogni caso, è la Corte Europea che prenderà una decisione definitiva in merito alla compatibilità di tali restrizioni con la Convenzione e lo farà valutando, nelle circostanze di un caso particolare, se questo intervento è stato effettuato in conformità all' inter alia a un "bisogno sociale urgente" e se è stato "proporzionato allo scopo legittimo perseguito"* (§ 53 della Sentenza sul caso "Wingrove contro il Regno Unito").

Pertanto, come è dimostrato dalle posizioni assunte dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il sentimento religioso e la dignità individuale dei credenti sono in quanto tali meritevoli di ricevere protezione giuridica, e lo status di artista o di scrittore (o altro) non può essere invocato a giustificazione della violazione della dignità umana dei cittadini religiosi, o di altre forme di offesa del sentimento religioso dei credenti, ivi compresa la derisione spregiativa.